

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 11

Seduta del 17/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI SENIGALLIA

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Centro Civico della frazione di Vallone, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Mangialardi Maurizio	Sindaco	*	-
Bomprezzi Chantal	Assessore	*	-
Bucari Simonetta	Assessore	*	-
Campanile Gennaro	Assessore	*	-
Girolametti Carlo	Assessore	*	-
Memè Maurizio	Assessore	*	-
Monachesi Enzo	Assessore	*	-
Ramazzotti Ilaria	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Memè Maurizio;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n°89 del 14-15-21-27-28/10-4/11/2009 è stato approvato definitivamente il piano particolareggiato del centro storico della città di Senigallia;

- Con deliberazione della Giunta Municipale n°53 del 01.04.2014 è stata approvata la prima variante;

- con deliberazione della Giunta Municipale n°239 del 13.09.2016 è stata adottata la seconda variante;

procedura di VAS

- con nota del 12.09.2016, prot.62883 è stata comunicata l'esclusione alla procedura di VAS e richiesto il parere di compatibilità geomorfologica;

- con nota acquisita agli atti il 20.09.2016, prot. 64839 la provincia di Ancona ha comunicato di condividere l'esclusione alla procedura di VAS;

parere compatibilità geomorfologica e accertamenti relativi agli aspetti idrogeologici

- con nota acquisita agli atti il 02.11.2016, prot. 75916, la regione Marche ha invitato il Comune a formulare regolare richiesta del parere di compatibilità geomorfologica e accertamenti relativi agli aspetti idrogeologici, non condividendo la richiesta del Comune;

- con nota del 11.11.2016, prot. 78007 il Comune ha integrato la precedente richiesta ribadendo quanto già esposto con nota del 12.09.2016, prot.62883;

- con nota acquisita agli atti il 21.11.2016, prot. 80406, la regione Marche ha parzialmente modificato quanto già comunicato con nota del 02.11.2016, prot. 75916;

- con nota del 21.12.2016, prot. 87299 il Comune ha ulteriormente integrato la precedente richiesta comunicando che a seguito dell'istruttoria delle osservazioni presentate è previsto lo stralcio delle previsioni relative ai seguenti punti:

- D.3 – ricomposizione volumetrica degli accessori nelle corti interne delle zone B1 e B2;

- D.5 – intervento di riqualificazione dell'ex politeama Rossini;

- con nota acquisita agli atti il 22.12.2016, prot. 87462, la regione Marche, alla luce della suddetta integrazione ha comunicato che relativamente alle aree:

a) – incrocio della Penna;

b) – area Ferri;

c) – area ex mulino Tarsi

l'AC può avvalersi del parere di compatibilità geomorfologico espresso dalla provincia di Ancona con Determinazione n. 87 del 11/07/2008;

per quanto riguarda gli accertamenti relativi agli aspetti idrologici-idraulici la variante può ritenersi esclusa dalla verifica di compatibilità idraulica;

determinazione della Soprintendenza circa il vincolo ex politeama Rossini

- con nota del 11.10.2016, prot. 70759 è stata inoltrata la richiesta alla Soprintendenza

per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche per le determinazioni di competenza circa il punto **D.5) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLIETAMA ROSSINI**;

- con nota del 28.10.2016, prot. 75272, previa comunicazione per vie brevi della Soprintendenza circa la competenza in materia a seguito della cd. Riforma Franceschini, la richiesta del 11.10.2016, prot. 70759 è stata inoltrata al Segretariato regionale del MIBACT delle Marche;

A tutt'oggi non è pervenuta alcuna determinazione in merito.

pubblicazione, osservazioni

- con avviso del 22.09.2016 è stata data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune dell'adozione della 2° variante e conformemente all'art. 30 della LR 34/92 e s.m.i. è stato indicato il periodo di pubblicazione dal 22 settembre al 22 ottobre e il termine per la presentazione delle osservazioni il 21 novembre;

entro detto periodo e a tutt'oggi sono pervenute le seguenti osservazioni:

n	DATA	Numero	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
1	18/11/2016	0080267	PRESENTA OSSERVAZIONE "ADOZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'" DELIBERA GM 239/16	BENNI GIULIO IMMOBILIARE LA PENNA
2	21/11/2016	0080403	OSSERVAZIONI D'UFFICIO ALLA SECONDA VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI SENIGALLIA	
3	21/11/2016	0080407	POSTA CERTIFICATA: PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI SENIGALLIA - ADOZIONE SECONDA VARIANTE AI SENSI DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. - deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 13/09/2016	"Per conto di: crediti.leasing@pec.banca marche.it" <postacertificata@pec.actalis.it>
4	21/11/2016	0080544	PRESENTA OSSERVAZIONE "ADOZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'" DELIBERA GM 239/16	LA CITTA' FUTURA ASSOCIAZIONE POLITICA E CULTURALE
5	21/11/2016	0080548	PER CONTO DI GIOVENALI FRANCESCA PRESENTA OSSERVAZIONE "ADOZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'" DELIBERA GM 239/16	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCIO PIANELLI PIZZI SARDELLA
6	22/11/2016	0080713	PRESENTA OSSERVAZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI SENIGALLIA	MANDOLINI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE

Visto che:

l'Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile ha predisposto la seguente proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate:

n	DATA	NUMERO	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
1	18/11/2016	0080267	PRESENTA OSSERVAZIONE "ADOZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA" DELIBERA GM 239/16	BENNI GIULIO IMMOBILIARE LA PENNA

Sintesi dell'osservazione:

1 – modifica alla scheda circa la determinazione dell'altezza massima degli edifici dalla quota di imposta di viale Leopardi facendo riferimento agli elaborati già approvati con delibera GM 25/10/2011, n 216.

2 – si propone che la superficie per parcheggi pubblici si possa monetizzare e che la stessa possa essere compensata con la realizzazione in sito di opere di urbanizzazione ove necessario.

3 – relativamente al parcheggio pubblico integrativo di 700 m² si propone di inserire “si rimanda alle prescrizioni particolari”.

Prescrizioni particolari:

4 – relativamente ai parcheggi pubblici integrativi si chiede di poter prevedere anche la monetizzazione e che la stessa possa essere compensata con la realizzazione in sito di opere di urbanizzazione ove necessario.

5 – relativamente alla sostituzione della quota di E.R.S. con la corresponsione al Comune di una somma di denaro si chiede di inserire “con la facoltà per l'Amministrazione Comunale di utilizzare la risorsa derivante per il completamento delle opere di urbanizzazione in sito ove necessario”.

Art. 32 delle NTA del PPCS

6 – si chiede di inserire che la realizzazione delle opere di urbanizzazione siano realizzate in funzione degli interventi edilizi “garantendo la funzionalità degli stralci” e che “il termine della esecuzione delle opere di urbanizzazione potrà essere differito in relazione a particolari esigenze operative dei cantieri ad esse afferenti”.

Proposta di controdeduzione:

Ritenuto che relativamente:

al punto 1 – la richiesta è **accoglibile** in quanto la soluzione già approvata con delibera G.M. n°216 del 25.10.2011 è appropriata al contesto.

al punto 2 – la richiesta è **parzialmente accoglibile** con riferimento alla possibilità di procedere alla monetizzazione della dotazione dei parcheggi pubblici, come per altro già previsto dall'art. 1.2, punto 1 del REGOLAMENTO SULLE MONETIZZAZIONI approvato con delibera C.C. n°86 del 30.10.2012; **non è accoglibile** relativamente alla richiesta di compensazione con la realizzazione in sito di opere di urbanizzazione ove necessario in quanto i proventi derivanti dalla monetizzazione sono a destinazione vincolata come previsto dall'art. 1.4 del suddetto regolamento.

al punto 3 – la richiesta è **accoglibile** in quanto si esplicita la modalità di realizzazione.

al punto 4 – la richiesta è **non è accoglibile** – per le motivazioni indicate al precedente punto 2

al punto 5 – la richiesta **non è accoglibile** – per analogia con le motivazioni indicate al precedente punto 2;

al punto 6 – la richiesta è **parzialmente accoglibile** – nella parte in cui la realizzazione delle opere di urbanizzazione e messa in relazione a particolari esigenze operative dei cantieri;

PER QUANTO SOPRA L'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO E' PARZIALMENTE ACCOLTA

N	DATA	NUMERO	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
2	21/11/2016	0080403	OSSERVAZIONI D'UFFICIO ALLA SECONDA VARIANTE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI SENIGALLIA	

Sintesi dell'osservazione:

1 – A seguito di approfondimenti istruttori, tenuto conto delle criticità evidenziate dal Servizio infrastrutture e Trasporti ed Energia P.F. Presidio Territoriale ex genio Civile di Pesaro, Urbino e Ancona si propone di stralciare le previsioni contenute nel punto **D.3 ricomposizione volumetrica degli accessori sulle corti interne delle zone B1 e B2**”.

Proposta di controdeduzione:

al punto 1 – la richiesta è **accoglibile** in quanto consente di provvedere celermente alla conclusione dell'iter amministrativo dell'intera variante.

PER QUANTO SOPRA L'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO E' ACCOLTA

N	DATA	NUMERO	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
3	21/11/2016	0080407	POSTA CERTIFICATA: PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI SENIGALLIA - ADOZIONE SECONDA VARIANTE AI SENSI DELLA L.R. 34/92 E S.M.I. - deliberazione della Giunta Municipale n. 239 del 13/09/2016	"Per conto di: crediti.leasing@pec.banca marche.it" <postacertificata@pec.actalis.it>
<p>Sintesi dell'osservazione: si chiede di confermare l'attuale previsione del PPCS relativamente all'immobile e all'area dell'ex Politeama Rossini</p>				
<p>Proposta di controdeduzione: Richiamate: 1. le considerazioni e le motivazioni espresse al punto D5 delle premesse della delibera di adozione – GM n. 239 del 13.09.2016; 2. L'esplicitazione che l'area e l'immobile sono interessati da vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. come da Decreto del direttore regionale per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche del 13.05.2005 e pertanto la variante relativa a questo punto sarà inoltrata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Marche per l'assunzione delle determinazioni di competenza. Richiamato il punto 1 del deliberato della delibera di adozione – GM n. 239 del 13.09.2016 relativo al punto D5 della variante concernente L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLITEAMA ROSSINI che chiaramente esplicita che <i>“Trattandosi di bene tutelato ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. come da Decreto del direttore regionale per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche del 13.05.2005, la variante relativa a questo punto sarà inoltrata alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Marche per l'assunzione delle determinazioni di competenza”</i>. Preso atto che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna determinazione da parte del Segretariato regionale del MIBAC alla richiesta del 28/10/2016, prot. 75272, con la quale è chiaramente esplicitato che le determinazioni dello stesso <i>“costituiscono condicio sine qua non perché la decisione di carattere pianificatorio assunta dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Municipale del 13.09.2016, n. 239 relativamente AL PUNTO D.5) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLITEAMA ROSSINI sia efficace”</i> Ritenuto che il punto D5 della variante concernente L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLITEAMA ROSSINI deve essere stralciata e rimandata a quando sarà acquisita la determinazione del Segretariato regionale del MIBAC dopo di che saranno assunte le determinazioni in merito all'osservazione in oggetto. PER QUANTO SOPRA L'OSSERVAZIONE SARA' ESAMINATA DOPO CHE SARA' ACQUISITA LA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBAC.</p>				

N	DATA	NUMERO	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
4	21/11/2016	0080544	PRESENTA OSSERVAZIONE "ADOZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA'" DELIBERA GM 239/16	LA CITTA' FUTURA ASSOCIAZIONE POLITICA E CULTURALE
<p>Sintesi dell'osservazione: 1 – Relativamente all'ambito di riqualificazione dell'incrocio della Penna si chiede di non approvare l'incremento della SUL da 4.105 a 4.655 m². 2 - Relativamente all'ambito di riqualificazione dell'ex mulino Tarsi si chiede di eliminare la previsione della possibilità di prevedere la dotazione dei parcheggi privati afferenti la “villa” nell'adiacente parcheggio della pesa. 3 – relativamente all'art. 31 delle NTA circa la dimensione minima degli alloggi – si propone di fissare la superficie degli alloggi a 45 m² e di fissare una quota massima del 20% di alloggi con detta superficie sul totale della superficie utile netta complessiva dell'intervento.</p>				
<p>Proposta di controdeduzione: Ritenuto che relativamente: al punto 1 - la richiesta non è accoglibile in quanto, rispetto alla soluzione già approvata con delibera</p>				

G.M. n°216 del 25.10.2011 il modesto incremento di SUL è appropriato al contesto.
 al punto 2 - la richiesta è **accoglibile** anche in considerazione della possibilità di procedere alla monetizzazione della dotazione dei parcheggi pubblici, come per altro già previsto dall'art. 1.2, punto 1bis del REGOLAMENTO SULLE MONETIZZAZIONI approvato con delibera C.C. n°86 del 30.10.2012.
 al punto 3 - la richiesta è **parzialmente accoglibile** fissando:
 3. per gli interventi edilizi diretti il limite di 40m² di superficie utile netta;
 4. Per gli interventi previsti negli ambiti di riqualificazione di cui all'art. 5.2 tale limite è elevato a 45 m² con l'ulteriore limitazione che la superficie di alloggi con superficie compresa tra 45 m² e 52 m² non può superare il 20% della superficie utile netta complessiva dell'intero intervento edilizio.
PER QUANTO SOPRA L'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO E' PARZIALMENTE ACCOLTA

N	DATA	NUMERO	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
5	21/11/2016	0080548	PER CONTO DI GIOVENALI FRANCESCA PRESENTA OSSERVAZIONE "ADOZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA" DELIBERA GM 239/16	STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCIO PIANELLI PIZZI SARDELLA

Sintesi dell'osservazione:
 relativamente all'ambito di riqualificazione dell'area Ferri, ex parcheggio via Baroccio si chiede di eliminare la previsione del percorso pedonale di collegamento tra Via Baroccio e Viale Leopardi.

Proposta di controdeduzione:
 Premesso che la previsione del percorso pedonale di collegamento tra Via Baroccio e Viale Leopardi era stato previsto già dall'origine del PPCS approvato con delibera CC 89/2009 e riportato nella 1° variante approvata con delibera Giunta Municipale n°53 del 01.04.2014.
 Considerato che con la variante in argomento non si intende modificare la previsione del percorso pedonale di collegamento tra Via Baroccio e Viale Leopardi.
 la richiesta **non è accoglibile**.
PER QUANTO SOPRA L'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO E' RESPINTA

N	DATA	NUMERO	OGGETTO	PRIMO SOGGETTO
6	22/11/2016	0080713	PRESENTA OSSERVAZIONE SECONDA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI SENIGALLIA	MANDOLINI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE

Sintesi dell'osservazione:
 1 – si chiede di ripristinare la superficie utile minima di 52 m² degli alloggi residenziale di nuova costruzione, mentre per le ristrutturazioni e per i risanamenti conservativi degli edifici con struttura portante in muratura di mattoni di garantire almeno una superficie minima di 45 m².
 2 – eliminare la previsione di piani e parcheggi pubblici interrati o semi interrati
 3 – che sia verificato e rispettato l'indice di densità edilizia previsto dal DM 1444/68.

Proposta di controdeduzione:
 Ritenuto che relativamente:
 al punto 1 – la richiesta è **parzialmente accoglibile** fissando i parametri come definito nella precedente controdeduzione al punto n.2 dell'osservazione n° 4.
 al punto 2 – la richiesta **non è accoglibile** stante le caratteristiche urbanistico-edilizie del centro antico di Senigallia e le vigenti disposizioni in materia dettate dalle NTA del PRG.
 al punto 3 – la richiesta è **accoglibile** rimettendo agli uffici preposti la verifica del rispetto dell'art. 7 del DM 1444/68.
PER QUANTO SOPRA L'OSSERVAZIONE NEL SUO COMPLESSO E' PARZIALMENTE ACCOLTA

Con nota del 22.09.2016, prot. 65521 è stata trasmessa alla Provincia di Ancona la do-

cumentazione ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i. e la stessa nei termini di cui al suddetto articolo e a tutt'oggi non ha formulato alcuna osservazione.

Ritenuto:

Di deliberare in merito alla approvazione definitiva della 2° variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Senigallia;

Che ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 23.11.2011 n°22;

Vista la L. 17.08.1942 – n°1150 e s.m.i.

Vista la L.R. 05.08.1992 – n°34 e s.m.i.

Vista la L.R. 17.06.2008 – n14 e s.m.i.

Vista la L.R. 23.11.2011 – n°22 e s.m.i.

- Richiamato l'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.;

- Preso atto che la presente variante al PPCS non ha rilevanza ai fini contabili;

- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell' Area Tecnica Territorio Ambiente;

- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1°) - **DI APPROVARE** le controdeduzioni alle osservazioni presentate come formulate in premessa;

2°) - **DI STABILIRE** che il punto D5 della variante concernente L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLITEAMA ROSSINI è stralciato e rimandato a quando sarà acquisita la determinazione del Segretariato regionale del MIBAC in tale sede si provvederà a formulare le determinazioni in merito all'osservazione n° 3 del 21/11/2016, prot. 80407.

3°) - **DI DARE ATTO** che:

a) - Con nota del 22.09.2016, prot. 65521 è stata trasmessa alla Provincia di Ancona la documentazione ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i. e la stessa nei termini di cui al suddetto articolo e a tutt'oggi non ha formulato alcuna osservazione;

b) – La Regione Marche con nota acquisita agli atti il 22.12.2016, prot. 87462, alla luce delle integrazioni esplicitate in premessa ha comunicato che l'AC può avvalersi del parere di compatibilità geomorfologico espresso dalla provincia di Ancona con Determinazione n. 87 del 11/07/2008 e che per quanto riguarda gli accertamenti relativi agli aspetti idrologici-idraulici la variante può ritenersi esclusa dalla verifica di compatibilità idraulica;

c) La variante al piano particolareggiato in argomento non è assoggettata alla pro-

cedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla D.G.R. n.1813 del 21.12.2010 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 128/2010”, in quanto le scelte pianificatorie sono già state effettuate con il PRG e specificatamente perché ricompreso all’art. 1.3, comma 8, punti m e K) come da ultimo da comunicazione della provincia di Ancona del 20.09.2016, prot. 64839;

4°) - **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE** ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della L.R. 05.08.1992 n°34 e s.m.i. la seconda variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Senigallia adottata con delibera della Giunta Municipale della n°239 del 13.09.2016, così come conformata a quanto stabilito al precedente punto 1);

5°) - **DI APPROVARE** gli allegati:

a)- modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione;

b)- Schede C1 e C2 – ambito di riqualificazione INCROCIO DELLA PENNA;

c)- Schede E1 e E2 - ambito di riqualificazione AREA FERRI, ex parcheggio via Baroccio;

d)- Schede F1 e F2 - ambito di riqualificazione AREA EX MULINO TARSÌ via Baroccio;

in sostituzione e/o integrativi degli elaborati approvati con delibera della Giunta Municipale n°239 del 13.09.2016 conformi alle decisioni assunte con la presente deliberazione;

6°) - **DI TRASMETTERE** ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 5 della L.R. 05.08.1992 n°34 e s.m.i., entro 90 giorni dall’esecutività della presente delibera, copia della stessa alla Regione e alla Provincia di Ancona;

7°) - **DI DISPORRE** che, ai sensi dell’art. 40 comma 2 bis della Legge Regionale n°34/92 e s.m.i., un estratto del presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

8°) - **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è il responsabile dell’Ufficio Sviluppo Urbano Sostenibile – Arch. Stefano Ciacci;

9°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

• • • • •

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Mangialardi Maurizio

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **1 febbraio 2017** al **16 febbraio 2017** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 17 febbraio 2017

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **12 febbraio 2017**, essendo stata pubblicata il 1 febbraio 2017

Li, 13 febbraio 2017

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,